

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1726 del 05/04/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. SOCIETÀ AGRICOLA S. ANNA S.R.L., INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA TAMPELLINI n. 17 IN COMUNE DI FORMIGINE (MO). (RIF. INT. N. 181/ 00357450360). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1793 del 05/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque APRILE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. **SOCIETÀ AGRICOLA S. ANNA S.R.L.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA TAMPELLINI n. 17 IN COMUNE DI FORMIGINE (MO).

(RIF. INT. N. 181/ 00357450360).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 2306 del 28/12/2009 “*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti*”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005*”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005*”;
- la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009 “*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004*”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “*Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica*”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015*”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della*

giunta regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”;

richiamata la **Determinazione n. 925 del 24/02/2021** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Società Agricola S.Anna S.r.l., in qualità di gestore dell’installazione per l’allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg (punto 6.6 lettera b All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Tampellini n. 17, in comune di Formigine (Mo);

richiamate le **Det. n. 935 del 25/02/2022** e **Det. n. 5092 del 05/10/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamata la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA presentata da Società Agricola S.Anna S.r.l. mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna in data 10/01/2023 (assunta agli atti con prot. n. 3504) con la quale il gestore richiede la modifica del trattamento degli effluenti non palabili, escludendo questi dalla fase di depurazione. La richiesta avrà carattere temporaneo di 12 mesi, con possibilità di richiesta di proroga nel caso perdurasse la situazione energetica in essere, infatti, nasce dall’aumento:

- considerevole dei prezzi dell’energia elettrica ed il depuratore è un impianto ad alto utilizzo di energia.
- dei prezzi di acquisto di concimi di sintesi azotati, pertanto, è stato valutato l’utilizzo dell’azoto naturalmente contenuto negli effluenti di allevamento prodotti dall’azienda.

Nella domanda, in particolare, viene:

- sottolineato che non è prevista nessuna variazione in merito alla produzione tal quale di effluenti avviati al trattamento, in quanto non sono previste modifiche al numero di capi, ai ricoveri, alle stabulazioni ed alle categorie autorizzate;
- comunicato che gli effluenti palabili saranno totalmente ceduti all’esterno, mediante stipula di contratto di cessione, per lasciare la possibilità di distribuire gli effluenti non palabili su tutti i terreni gestiti dall’unità locale in esame;
- specificato che sarà possibile compensare la quota di azoto del palabile non più utilizzata dall’azienda, con il maggior titolo di azoto nei liquami separati e non più depurati. Nella domanda viene riportato lo schema di calcolo dell’azoto al campo aggiornato, stralciando la fase di depurazione, riportando i valori associati ai nuovi titoli di azoto;
- sottolineato che il costo prima sostenuto per la distribuzione del materiale palabile sarà possibile utilizzarlo, in parte, per la distribuzione dei liquami separati;
- richiesta la sospensione delle analisi quadrimestrali prescritte per liquame, non essendo più sottoposto a depurazione;
- specificato che le vasche del depuratore saranno utilizzate come stoccaggio e si provvederà ad accendere occasionalmente l’impianto di depurazione al fine di mantenere in buono stato gli elementi costitutivi in caso di riaccensione futura dell’impianto;
- viene verificata la disponibilità dei terreni per la produzione di azoto a seguito della modifica richiesta. Alla domanda è allegata cartografia ed elenco dei terreni disponibili i quali si trovano

tutti a distanza inferiore ai 20 Km dall'allevamento e più della metà (168 Ha) si trovano entro un raggio di 5 Km di distanza;

- viene allegato file di calcolo delle emissioni in atmosfera (BAT-Tool Plus) sia nella situazione attuale, che in quella futura proposta, riscontrando un aumento dell'emissione totale di ammoniaca del 17% a seguito delle modifiche richieste. La fase che principalmente determina tale aumento è quella di stoccaggio, pertanto, il gestore si impegna ad attuare tecniche di spandimento che portino ad una riduzione dell'emissione di ammoniaca (specificate in Bat Tool Plus);
- dato riscontro mediante un'analisi economica delle motivazioni che hanno portato a presentare la modifica suddetta;

richiamate le successive integrazioni volontarie presentate dal gestore in data 10/03/2023 (assunte agli atti con prot. n. 43162) ed in data 15/03/2023 (assunte agli atti con prot. n. 45800) con le quali:

- sono fornite le volumetrie corrette di tutte le vasche associate all'impianto di depurazione e relativa planimetria;
- viene specificato che l'azienda non ha la possibilità di miscelare il liquame con acqua, quindi, tra le tecniche di spandimento non si utilizzerà la fertirrigazione e tale % di spandimento verrà eseguita a bande raso terra per un totale del 60%;
- viene indicato che nel BAT TOOL allegato alla domanda di modifica AIA suddetta è stata erroneamente indicata una vasca coperta come stoccaggio, confermando che trattasi di errore, in quanto non presente;
- viene richiesta correzione della volumetria associata al lagone n. 6 la quale risulta pari a 2.845 mc, come riportato nella relazione di collaudo dell'anno 2022 in cui è riportata planimetria dei lagoni;

dato atto che in data 12/12/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale Arpae di Modena - Unità Presidio territoriale di Modena con prot. n. 48273 del 17/03/2023 in cui sono stati calcolati gli impatti della modifica proposta (interruzione fase di depurazione effluenti aziendali) ed è stato verificato il rispetto dell'azoto al campo, il quantitativo di ammoniaca in atmosfera, i contenitori di stoccaggio e la disponibilità dei terreni;

dato atto che non variano il numero di capi, i ricoveri, le stabulazioni ed alle categorie autorizzate con Det. n. 5092 del 05/10/2022 e che, pertanto, non cambia la quantità di effluenti avviati al trattamento che resta pari a 34.819 t/anno, corrispondenti ad una quantità di azoto escreto pari a 98.621 Kg/anno:

considerato che risulta invariata la dieta somministrata agli animali allevati, per cui non cambiano i dati di Azoto e Fosforo escreti già considerati in AIA e nelle relative valutazioni in merito al confronto coi range BAT-AEPL previsti dalle BAT n. 3 e 4;

dato atto che le variazioni comunicate dal gestore a seguito della cessazione temporanea della fase di depurazione, rendono necessario aggiornare le tabelle e le valutazioni effettuate in merito all'*Utilizzazione Agronomica* ed alle *Emissioni in atmosfera* dalla fase di trattamento in poi, riportate nella sezione C3 dell'Allegato all'AIA.

Di seguito sono riportate le tabelle modificate e relative valutazioni.

Tabella 6

			Peso	Volume	Azoto	NH3
			t/anno	m3/anno	kg/anno	kg/anno
Produzione di liquame nei ricoveri			34.819	34.819	98.621	
Densità del liquame tal quale (t/m3)	1					
Perdita media di azoto in fase di ricovero		16,20%			15.979	19.429
Fasi del trattamento						
Separazione del liquame						
Liquame avviato alla separazione in centrifughe		100%	34.819	34.819	82.642	80.989
Perdita di azoto in fase di separazione		2,0%			1.653	2.010
Separato solido allo stoccaggio	Peso	10,00%	3.482	5.803	31.404	
	Densità	0,6				
	Azoto	38,0%				
Titolo del materiale palabile al campo dopo trattamento				5,41		
Separato liquido allo stoccaggio	Peso	90,0%	31.338	31.338	49.585	
	Densità	1				
	Azoto	60,0%				
Acque meteoriche da platee di stoccaggio scoperte				224		
Volume e azoto al campo nel liquame dopo trattamento				31.562	49.585	
Titolo del materiale non palabile al campo dopo trattamento				1,57		
Emissione dalla fase di trattamento						2.010

A seguito dell'interruzione della fase di depurazione si registra:

- l'invarianza della quantità di volume, ed azoto del separato solido avviato allo stoccaggio e relativo titolo di azoto,
- l'invarianza del volume del materiale non palabile avviato alla fase di stoccaggio che resta pari a 31.561 mc/anno, mentre si ha un aumento dell'Azoto e relativo titolo.

Come da richiesta aziendale, sono stati aggiunti temporaneamente agli stoccaggi degli effluenti non palabili già presenti in sito (6 bacini in terra e 1 vasca in CA), anche le vasche afferenti al depuratore (5 vasche); sebbene si reputi che l'utilizzo di tali vasche debba essere il più limitato possibile, sono state comunque conteggiate le emissioni derivanti anche da queste ulteriori strutture di stoccaggio. Inoltre, si prende atto che:

- le strutture di stoccaggio associate ai materiali palabili non subiscono variazioni,
- della correzione segnalata dal gestore in merito ad uno dei bacini aziendali di stoccaggio.

Relativamente agli effluenti non palabili, alla luce delle considerazioni suddette, sono aggiornate sia le tabelle relative alle strutture di stoccaggio (rinumerando le strutture, come da planimetrie agli atti), che le tabelle associate alle emissioni in *fase di stoccaggio* riportate alla Sezione C3 dell'Allegato I dell'AIA.

Tabella 8c

Tabella delle strutture di stoccaggio per materiali non palabili

VASCHE

Descrizione e	Rif.	Lato 1	Lato 2	Area	Altezza	Volume	Data ultima verifica	Stato BAT applicate			tecnica BAT 16 lettera b (almeno 1)
	n°	m	m	m2	m	m3		Combinazione attuata per la BAT 16 lettera a (almeno 2)			
								Riduzione superficie volume	Riduzion e velocità aria	Minimizzar e rimescola mento	
Vasca in cemento	1	-	-	648	3,6	2333	novembre 2012	No	Sì	Sì	16 no BAT vasca scoperta
Vasche depuratore	2	4	8	32,0	5	105	-	Sì	No	Sì	16 no BAT vasca scoperta
	3	6	8	48,0	5	240	-	Sì	No	Sì	16 no BAT vasca scoperta
	4	10	26	260,0	5,5	1430	-	Sì	No	Sì	16 no BAT vasca scoperta
	5	10	26	260,0	5,5	1430	-	Sì	No	Sì	16 no BAT vasca scoperta
	6	10	8	80,0	5	240	-	No	Sì	Sì	16 no BAT vasca scoperta
Totale				728		5778					

BACINI

Descrizione	Rif.	Volume	Data ultima verifica	Stato BAT applicate
	n°	m3		
Bacini	8	2720	febbraio 2021	17a minimizzare il rimescolamento - 17b no BAT Bacino scoperto
	7	2855	febbraio 2021	17a minimizzare il rimescolamento - 17b no BAT Bacino scoperto
	6	2825	febbraio 2021	17a minimizzare il rimescolamento - 17b no BAT Bacino scoperto
	5	2770	febbraio 2021	17a minimizzare il rimescolamento - 17b no BAT Bacino scoperto
	4	2910	febbraio 2021	17a minimizzare il rimescolamento - 17b no BAT Bacino scoperto
	3	2930	febbraio 2021	17a minimizzare il rimescolamento - 17b no BAT Bacino scoperto
Totale bacini		17010		

Totale volume strutture stoccaggio per materiali non palabili: **22.788 mc**

Si ritiene necessario che il gestore, secondo le tempistiche indicate nella successiva sezione D, aggiorni la comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici aggiungendo la stessa nel QUADRO 9 - DATI IDENTIFICATIVI DEGLI STOCCAGGI".

Vista la natura provvisoria della modifica, non verranno richiesti i controlli periodici di tenuta delle vasche associate all'impianto di depurazione; tuttavia, qualora il gestore optasse per rendere definitivo l'assetto temporaneo richiesto (interruzione fase di depurazione) dovrà:

- effettuare le verifiche richieste dalla normativa per le strutture di stoccaggio;
- provvedere ad adeguare le vasche a quanto previsto alla BAT 16 che richiede l'utilizzo di una combinazione delle tecniche proposte (a, b e c) nella BAT stessa.

Inoltre, considerato che l'azienda non attua più il sistema di depurazione a fanghi attivi sugli effluenti zootecnici non palabili grazie al quale, vista la bassa concentrazione di composti azotati

(in particolare ammoniacali) nel chiarificato, era esentata dall'applicazione della Bat 17 b (copertura lagoni), avendo cessato la fase di depurazione è necessario che nelle tempistiche indicate nella presente modifica AIA il gestore dimostri che è già applicato quanto previsto dalla BAT 17 b, oppure, presenti una relazione tecnica illustrante i motivi tecnici/economici che non consentono di prevedere la copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra. Tale relazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui alla Determinazione n. 337 del 24/04/2020 di Arpae, recante le Linee Guida per l'applicazione e la valutazione delle Conclusioni sulle BAT relative al settore produttivo in oggetto.

Tabella 8d

Verifica capacità di stoccaggio minima per materiali non palabili		
Dati	Unità di misura	posti massimi
Volumi di materiali non palabili allo stoccaggio	m3/anno	31.562
Franco di sicurezza	%	15
Giorni di stoccaggio necessari	gg	180
Capacità minima necessaria	m3	17899
Capacità di stoccaggio verificata	m3	22788

I volumi di stoccaggio disponibili per gli effluenti zootecnici non chiarificati prodotti in potenzialità massima, come riportato nella tabella suddetta, risultano sufficienti e consentono di ottemperare ai tempi di stoccaggio previsti dalla normativa (180 g).

La volumetria totale delle 2 platee (2.040 mc) per garantire lo stoccaggio del materiale palabile prodotto (solido separato) in 90 giorni (1.437 mc) non è stato modificato e risulta conforme al minimo richiesto dalla normativa (comma 3, articolo 9 del Reg. Reg. n°3 del 2017).

Tabella 11 a - Emissione da stoccaggio liquame separato, con depurazione non effettuata

Azoto nel chiarificato al netto delle perdite in fase di ricovero e trattamento				49.585		12%		5950			
BACINI											
Tipo	Rif.	Volum e	Combinazione attuata per la BAT 17 (almeno 2)				Riduzione emissione		volume di stoccaggio sul totale	Emissione di N da stoccaggio posti massimi	
										massima	con riduzione
Bacino in terra	8	2720	17a	minimizzare il rimiscolamento	17 no BAT	Bacino scoperto		0	11,94%	710	710
	7	2855	17a	minimizzare il rimiscolamento	17 no BAT	Bacino scoperto		0	12,53%	745	745
	6	2825	17a	minimizzare il rimiscolamento	17 no BAT	Bacino scoperto		0	12,40%	738	738
	5	2770	17a	minimizzare il rimiscolamento	17 no BAT	Bacino scoperto		0	12,16%	723	723
	4	2910	17a	minimizzare il rimiscolamento	17 no BAT	Bacino scoperto		0	12,77%	760	760
	3	2930	17a	minimizzare il rimiscolamento	17 no BAT	Bacino scoperto		0	12,86%	765	765
Totale Bacini		17010									

VASCHE												
Tipo	Rif.	Volum e	Combinazione tecniche BAT 16 attuate								Emissione di N da stoccaggio posti massimi	
			Combinazione attuata per la BAT 16 lettera a (almeno 2)			tecnica BAT 16 lettera b (almeno 1)		Riduzione emissione		volume di stoccaggio sul totale		
			Riduzio ne superfi cie volume	Riduzione velocità aria	Minimiz zare rimesc olamen to	tecnica	dettaglio tecnica	tecnica a sup/vol	tecnica b		massima	con riduzione
								%	%	%	N kg/anno	N kg/anno
Vasca in cemento	1	2333	No	Sì	Sì	16 no BAT	vasca scoperta	0	0	10,24%	609	609
Vasche depuratori	2	105	Sì	No	Sì	16 no BAT	vasca scoperta	45	0	0,46%	27	15
	3	240	Sì	No	Sì	16 no BAT	vasca scoperta	45	0	1,05%	63	34
	4	1430	Sì	No	Sì	16 no BAT	vasca scoperta	45	0	6,28%	373	205
	5	1430	Sì	No	Sì	16 no BAT	vasca scoperta	45	0	6,28%	373	205
	6	240	No	Sì	Sì	16 no BAT	vasca scoperta	0	0	1,05%	63	63
Totale vasche		5778										
Totale strutture stoccaggio		22788								100,00%	5.950	5.574
						Emissione di N da stoccaggi con BAT minima (40%)					3.570	
						Compensazione da richiedere in fase di distribuzione					2.003	
						Azoto a distribuzione dopo lo stoccaggio					44.012	

L'azoto a distribuzione dopo la fase di stoccaggio subisce un aumento rispetto alla situazione precedentemente autorizzata con impianto di depurazione in funzione.

Tabella 11 b - Emissione da stoccaggio palabile

Sono confermati i calcoli già autorizzati con la precedente modifica AIA, si riporta per completezza la tabella relativa.

Tabella strutture di stoccaggio materiali palabili									
Riferimento in planimetria	Lato 1	Lato 2	Area	altezza	Volume	BAT 14 attuata (richiesta l'applicazione di almeno una tecnica)		2.040	3768
						dettaglio	riduzione emissione	Volume di stoccaggio sul totale	Azoto emesso
	m	m	m2	m	m3		%	%	kg/anno
1	-	-	360	3	1.080	14 c Stoccare effluenti in capannone	40%	52,94%	1.196,89
2	-	-	640	1,5	960	14 a Ridurre rapporto superficie/volume	10%	47,06%	1.595,86
			1.000		2.040			100%	2.792,75
Percentuale media ponderata della riduzione di emissione in fase di stoccaggio							25,88%		

L'azoto totale finale al campo ammonta a 44.012 Kg/anno in quanto, il materiale palabile, in seguito a stoccaggio, viene ceduto totalmente a terzi.

Dall'analisi della documentazione presentata con domanda di modifica non sostanziale AIA si evidenzia che:

- i terreni al netto delle zone di divieto ricadenti in zona ordinaria risultano essere 70,4743 ettari (23.961 kg di N spandibile), ricadenti in Zona vulnerabile ai Nitrati risultano essere 167,9046 ettari (28.544 kg di N spandibile),
- il totale dell'azoto spandibile con gli ettari sopra riportati risulta essere 52.505 Kg,
- l'azoto al campo derivante dagli effluenti non palabili risulta essere 44.012 Kg/anno.

Confrontando l'azoto al campo derivante dagli effluenti non palabili (44.012 Kg/anno) col totale dell'azoto spandibile rispetto ai terreni posseduti nella comunicazione sopra riportata (52.505 Kg), risulta che la Ditta abbia in disponibilità sufficienti terreni per la corretta distribuzione dell'azoto al campo che sarà prodotto dall'assetto temporaneo proposto.

Tabella 9

La tabella che segue sostituisce la tabella 9 riportata alla sezione C3 dell'AIA e s.m. relativa ai volumi in stoccaggio, al quantitativo di azoto decurtato delle perdite in atmosfera associate alle fasi di ricovero, trattamento effettuato mediante separazione e fase di stoccaggio (riportati nelle precedenti tabelle) ed i titoli di azoto al campo.

Azoto al campo e TITOLI DI AZOTO			
Effluente zootecnico	Volume	Azoto al campo	Titolo
Denominazione breve	m3/anno	kg/anno	kg/m3
Separato solido - ceduto a terzi	5.803	28.611,24	4,93
Separato liquido al campo	31.562	44.011,61	1,39
Totale		44.011,61	
Azoto massimo apportabile ai terreni aziendali (kg/anno) (elenco terreni riportati in domanda MNS AIA)		52.505	

Per quanto riguarda le emissioni in *fase di distribuzione*, si prende atto che nella domanda di modifica presentata, peggiorando le emissioni in fase di stoccaggio, sono state proposte azioni compensative nella fase successiva, in particolare:

- è stata prevista la cessione totale a terzi del palabile, mediante apposito contratto di cessione;
- sono state proposte modalità di distribuzione del materiale non palabile più performanti.

La tabella 12 della sezione C3 dell'Allegato I, pertanto, viene aggiornata come segue:

Tabella 12 - Emissioni dalla fase di distribuzione

Materiali non palabili					
Azoto netto al campo nel materiale		kg/anno	44.012		
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		% N anno	28%		
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		kg N anno	12.323		
Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione	Effluenti distribuiti	Emissione		
	%	%	Max	Riduzione	Finale
			kg N anno	kg N anno	kg N anno
21.d. - iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%	30%	3.697	2.958	739

21.b. - a bande (a raso in strisce)	35%	60%	7.394	2.588	4.806
REF: a tutto campo senza interrimento	0%	10%	1.232	0	1.232
Totali		100%	12.323	5.545	6.778
Conversione in ammoniaca dell'azoto emesso			14.984	6.743	8.241
riduzione percentuale dell'emissione massima				45,0%	
Dati			kg N anno		
Riduzione minima ritenuta necessaria in fase di distribuzione	27%		3.327		
Quota di azoto emessa in stoccaggio per mancata applicazione BAT di copertura da compensare in fase di distribuzione			2.003		
Emissione di azoto da contenere in fase di distribuzione			5.331		
riduzione percentuale dell'emissione minima necessaria				43,3%	
Materiali palabili					
Azoto netto al campo nel materiale		kg/anno	28.611		
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		% N anno	28%		
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		kg N anno	8.011		
Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione	Effluenti distribuiti	Emissione		
	%	%	Max	Riduzione	Finale
			kg N anno	kg N anno	kg N anno
ceduto a terzi fuori dal centro aziendale	100%	100%	8.011	8.011	0
Totali		100%	8.011	8.011	0
Conversione in ammoniaca dell'azoto emesso			9.741	9.741	0
riduzione percentuale dell'emissione massima				100,0%	

Si osserva che l'emissione diffusa di ammoniaca dal materiale non palabile aumenta rispetto alla situazione di funzionamento del depuratore. Il trattamento di depurazione a fanghi attivi degli effluenti zootecnici è sempre stato considerato una BAT altamente energivora che però, consente una notevole riduzione delle emissioni ammoniacali nelle fasi di stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici.

L'emissione diffusa totale di Ammoniaca associata all'allevamento in oggetto è stata verificata e ricalcolata da ARPAE sempre mediante l'utilizzo dell'applicativo BAT TOOL PLUS (utilizzato anche dal gestore nella domanda di modifica non sostanziale AIA proposta), messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e realizzato dal CRPA di Reggio Emilia.

La tabella 13 della sezione C3 dell'Allegato I riassuntiva è, quindi, aggiornata dalla seguente.

Tabella 13

Emissioni diffusa in atmosfera	Dettaglio	kg/anno		
		AIA vigente (depuratore attivo)	Assetto futuro (depuratore spento)	variazione
Ammoniaca	Fase di ricovero	19.404	19404	0,00%
	Fase di trattamento	4114	2007	-51,22%
	Fase di stoccaggio	3499	10161	190,40%
	Fase di distribuzione	7020	8230	17,24%
	Totale	34037	39801	16,93%

Come si evince dalla tabella suddetta, con la modifica temporanea si avrà un aumento di emissione pari a circa il 17% e la fase in cui si ha un maggiore aumento dell'emissione di ammoniaca è quella associata allo stoccaggio.

Considerato che la presente modifica sostanziale è rilasciata con carattere temporaneo (un anno) si ritiene possa essere accolta la richiesta della Ditta, a condizione che venga raggiunta in fase di distribuzione degli effluenti, una riduzione del 53% delle emissioni ammoniacali rispetto alla "situazione di riferimento" (sempre in fase di distribuzione); questo per allineare almeno le emissioni in fase di distribuzione alla precedente situazione autorizzata.

Si ritiene necessario che il gestore nel report relativo all'anno 2022, alleggi il PUA per l'anno 2023 dove dovranno essere esplicitati anche i sistemi di distribuzione individuati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di **riduzione del 53% delle emissioni ammoniacali** rispetto alla "situazione di riferimento".

Il gestore entro la scadenza riportata nella successiva sezione prescrittiva del presente atto dovrà presentare domanda di modifica AIA.

Qualora intendesse prolungare i tempi di mantenimento dell'assetto temporaneo autorizzato con il presente atto (interruzione fase di depurazione) o rendere definitivo lo stesso, il gestore nella domanda di modifica dovrà, inoltre, prevedere:

- a. l'adozione di ulteriori BAT in fase di ricovero e/o stoccaggio;
- b. ad effettuare le verifiche e gli adeguamenti già evidenziati per le vasche del depuratore;
- c. ad attuare la separazione della rete di raccolta degli effluenti zootecnici da quella dei reflui domestici, presentando opportuno progetto di adeguamento in cui sia specificata e dettagliata la tipologia di trattamento dei reflui domestici in base al recapito finale (pubblica fognatura o acque superficiali). Dovrà essere allegata planimetria aggiornata in cui siano riportati i percorsi delle diverse tipologie di reflui ed indicati gli impianti di trattamento ed il punto di scarico finale dei reflui domestici trattati;

considerato che con la presente autorizzazione viene sospesa temporaneamente la fase di depurazione degli effluenti non palabili, per la durata del presente atto si ritiene necessario:

- sospendere i monitoraggi associati al depuratore previsti alla Sezione D dell'Allegato I dell'AIA come dettagliato nella successiva sezione prescrittiva del presente atto;
- sostituire gli allegati I.1, I.2 ed I.3 dell'AIA con quelli allegati alla presente modifica;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 925 del 24/02/2021 e ss.mm.** a Società Agricola S.Anna S.r.l., in qualità di gestore dell'installazione per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg (punto 6.6 lettera *b* All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Tampellini n.17 in comune di Formigine (Mo), come di seguito indicato:

a) le **Sezioni D2.2 e D2.3 dell'Allegato I** dell'AIA sono sostituite dalle seguenti:

“D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Formigine annualmente entro il 30 aprile** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
- documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Formigine. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2.
 Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.
6. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordices comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere ad Arpae di Modena entro la scadenza che sarà disposta dalla Regione Emilia Romagna con specifico atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che *la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di*

*contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).*

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata il 31/07/2015) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
9. la presente modifica è rilasciata con carattere temporaneo di un anno dalla data di rilascio dell’atto da parte del SUAP, a condizione che venga raggiunta in fase di distribuzione degli effluenti, una riduzione del 53% delle emissioni ammoniacali rispetto alla “situazione di riferimento” (sempre in fase di distribuzione). Considerata la natura provvisoria della modifica non sono richiesti i controlli periodici di tenuta delle vasche associate all’impianto di depurazione ed i reflui domestici potranno essere convogliati alle vasche del depuratore;
10. Il gestore **60 giorni prima della scadenza suddetta** dovrà presentare domanda di modifica AIA. Qualora intendesse prolungare i tempi o rendere definitivo l’assetto temporaneo autorizzato con il presente atto (interruzione fase di depurazione) il gestore nella domanda di modifica dovrà, inoltre, prevedere:
 - a. l’adozione di ulteriori BAT in fase di ricovero e/o stoccaggio;
 - b. l’effettuazione delle verifiche richieste dalla normativa per le strutture di stoccaggio;
 - c. l’adeguamento delle vasche del depuratore alla BAT 16 che prevede l’utilizzo di una combinazione delle tecniche proposte (a, b e c) nella BAT stessa;
 - d. la separazione della rete di raccolta degli effluenti zootecnici da quella dei reflui domestici, presentando opportuno progetto di adeguamento in cui sia specificata e dettagliata la tipologia di trattamento dei reflui domestici in base al recapito finale (pubblica fognatura o acque superficiali). Dovrà essere allegata planimetria aggiornata in cui siano riportati i percorsi delle diverse tipologie di reflui ed indicati gli impianti di trattamento ed il punto di scarico finale dei reflui domestici trattati;
11. Si ritiene necessario che il gestore al report relativo all’anno 2022 (da presentare entro il 30/04/2023), alleggi il PUA per l’anno 2023 dove dovranno essere esplicitati anche i sistemi di distribuzione individuati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di **riduzione del 53% delle emissioni ammoniacali** rispetto alla “situazione di riferimento”.
12. considerato che l’azienda non attua più il sistema di depurazione a fanghi attivi sugli effluenti zootecnici non palabili grazie al quale, vista la bassa concentrazione di composti azotati (in particolare ammoniacali) nel chiarificato, era esentata dall’applicazione della Bat 17 b (copertura lagoni), **entro il 15/05/2023** il gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Formigine una relazione tecnica in cui dimostri che è già applicato quanto previsto dalla BAT 17 b, oppure, dettagli i motivi tecnici/economici che non consentono di prevedere la copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra. Tale relazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui alla Determinazione n. 337 del 24/04/2020 di Arpae, recante le Linee Guida per l’applicazione e la valutazione delle Conclusioni sulle BAT relative al settore produttivo in oggetto.

13. Entro **60 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, il gestore è tenuto ad **aggiornare la vigente Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, allineandone i dati a quelli definiti nel presente atto (aggiornando anche il Quadro 9 relativo alle strutture di stoccaggio). La nuova Comunicazione dovrà essere redatta utilizzando i parametri di peso/capo, Azoto escreto e Azoto al campo definiti nel presente provvedimento (utilizzando quanto riportato nell'Allegato) e dovranno essere allegati i contratti vigenti di cessione del palabile;
14. il materiale palabile per tutta la durata della presente autorizzazione a carattere temporaneo dovranno essere ceduti interamente a terzi mediante regolari contratti di cessione, ciò al fine di non aumentare ulteriormente le emissioni di ammoniaca derivanti dall'installazione;

D2.3 conduzione dell'attività di allevamento intensivo

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini, il gestore deve rispettare i seguenti parametri:

- a) *potenzialità massima per le categorie di animali presenti nel sito* (espressa come posti suino):

Tipologia di posti	Categoria IPPC	Valore soglia (n° posti)	Posti massimi in allevamento
<i>Tipologie di posti previsti dalle soglie AIA</i>			
Suini da produzione > 30 kg	6.6 b	2.000	8.972
<i>Altre tipologie di posti</i>			
Suini ≤ 30 kg	---	0	2938
Totali			11.910

- b) *produzione di effluenti zootecnici, produzione di Azoto al campo e titolo dell'azoto al campo* (riferiti alla potenzialità massima dell'allevamento):

EFFLUENTI PRODOTTI	VOLUMI (m³/anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m³)
Frazione liquida	31.562 (*)	44.011,61	1,39
Frazione palabile	5.803	28.611,24	4,93
Totale	--		--

(*) volume calcolato dopo le fasi di separazione mediante centrifuga, comprensivo anche di 224 mc di acque meteoriche ricadenti sulla platea di stoccaggio della frazione palabile scoperta, sita in via stradello Tampellini 22, Modena

- c) *volumi disponibili per lo stoccaggio di effluenti zootecnici:*

MATERIALE NON PALABILE

VASCHE

Struttura di Stoccaggio	Rif.	Lato 1	Lato 2	Area	Altezza	Volume utile di stoccaggio (m3)	Data ultima verifica/collaudò
	n°	m	m	m2	m	m3	
Vasca in cemento presso depuratore aziendale	1	-	-	648	3,6	2333	novembre 2012
Vasche depuratore	2	4	8	32,0	5	105	-

	3	6	8	48,0	5	240	-
	4	10	26	260,0	5,5	1430	-
	5	10	26	260,0	5,5	1430	-
	6	10	8	80,0	5	240	-
Totale				728		5.778	

LAGONI

Struttura di Stoccaggio	Rif.	Volume utile di stoccaggio (m ³)	Data ultima verifica (perizia geologica)
	n°	m3	
Lagoni in terra	8	2.720	febbraio 2021
	7	2.855	febbraio 2021
	6	2.825	febbraio 2021
	5	2.770	febbraio 2021
	4	2.910	febbraio 2021
	3	2.930	febbraio 2021
Totale bacini		17.010	

Totale volume strutture stoccaggio per materiali non palabili: **22.788 mc**

MATERIALE PALABILE

Tipologia	Struttura di stoccaggio	area (m ²)	Altezza (m)	Volume utile di stoccaggio (m ³)
Palabile	Platea coperta	360	3	1.080
	Platea scoperta in Loc. Baggiovara, Modena – via stradello Tampellini 22	640	1,5	960
Totali		1.000		2.040

- La **consistenza effettiva** di allevamento:
 - non deve mai essere maggiore alla *potenzialità massima* autorizzata;
 - deve essere conforme alla Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in vigore, di cui alla L.R. 4/2007;
 - deve essere tale da non eccedere la capacità di stoccaggio di effluenti zootecnici autorizzata.
- La **consistenza effettiva di allevamento** deve essere indicata nella scheda “**Quadro 5 – Dati della consistenza e della produzione di effluenti**” (Allegato I.1 al presente provvedimento), finalizzata al calcolo dell’Azoto escreto. Tale scheda deve essere compilata indicando il numero di posti suini in potenzialità effettiva, con riferimento alle reali categorie di peso e alla dieta applicata nelle varie fasi di allevamento, nonché, la relativa produzione di effluenti zootecnici.

In considerazione del fatto che il Portale regionale “Gestione effluenti” attraverso il quale avviene l’invio telematico delle Comunicazioni non contempla la possibilità di specificare la dieta applicata nell’allevamento, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento al momento della compilazione della “Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” l’Azienda è tenuta ad **utilizzare le tabelle dei Quadri 5 – 6 - 7 e 8** allegati al presente atto (Allegato I.1) per il calcolo dell’Azoto escreto e, di conseguenza, del

titolo di Azoto al campo della frazione palabile e della frazione chiarificata (utilizzando i parametri di peso/capo, Azoto escreto e Azoto al campo definiti in AIA, invece di quelli standard), **in sostituzione delle corrispondenti tabelle dei Quadri del Portale regionale.**

4. I mangimi utilizzati per l'alimentazione delle diverse categorie di suini devono avere contenuti di proteina grezza e fosforo, calcolati come **medie ponderate sulla quantità annualmente somministrata, non superiori** ai valori indicati di seguito:

Categoria	Fase accrescimento	Proteina grezza nel mangime	Fosforo nel mangime
Suinetti	suinetti svezzati	17,25 % sul t.q. (valore medio ponderato per ciclo di allevamento)	0,70 % sul t.q. (valore medio ponderato per ciclo di allevamento)
Ingrasso	magroncelli e magroni	14,13 % sul t.q. (valore medio ponderato per ciclo di allevamento)	0,40 % sul t.q. (valore medio ponderato per ciclo di allevamento)
	grassi		

5. I reflui zootecnici devono essere gestiti in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di liquami dalle strutture zootecniche e dai contenitori.
6. I reflui convogliati nei lagoni di stoccaggio devono essere immessi mediante tubature che siano sempre sotto il livello dei liquami presenti.
7. La superficie necessaria a distribuire tutto l'Azoto prodotto annualmente dall'installazione in oggetto deve essere sempre garantita dalla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in vigore; eventuali modifiche all'assetto dei terreni disponibili sono consentite con la semplice procedura di modifica della Comunicazione.
8. È **vietato** apportare con la Comunicazione variazioni alle categorie di suini allevate, alle stabulazioni, ai volumi di acque meteoriche convogliate negli effluenti zootecnici e agli stoccaggi autorizzati.
9. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti, il gestore deve **utilizzare i volumi, le quantità e il titolo di Azoto al campo riportati al precedente punto D2.3.1b)** oppure, in alternativa, **quelli che risulteranno dalla Comunicazione all'utilizzo degli effluenti zootecnici.**
10. Nel Registro delle fertilizzazioni deve essere indicata la tecnica di distribuzione impiegata per ciascuna operazione di distribuzione, riportando anche la codifica della relativa BAT, nonché, il titolo di Azoto dell'effluente distribuito (alla presente autorizzazione viene fornito l'Allegato I.2 da compilare relativo al Modulo Registro delle Fertilizzazioni). Per i reflui non palabili

Il gestore per gli effluenti non palabili utilizzati sul suolo dovrà comunque sempre **dimostrare di aver raggiunto una riduzione dell'emissione diffusa di ammoniaca in fase di distribuzione su base annuale** (come media ponderata dei volumi distribuiti con le diverse tecniche, così come riportati sul Registro delle fertilizzazioni), rispetto alla mancata applicazione di BAT, **pari almeno al 53%**. A tale riguardo, il gestore deve produrre una specifica relazione in occasione dell'invio del report annuale.

In tale modulo dovranno, inoltre, essere riportate anche le letture del contatore prima e dopo l'utilizzo della rete di fertirrigazione, nonché, il volume orario di portata della pompa (ai fini del calcolo del volume di effluente distribuito).

Le eventuali quote di effluenti ceduti a terzi dovranno essere escluse dai conteggi per la verifica del raggiungimento della percentuale di riduzione dell'emissione in fase di distribuzione.

Inoltre, per raggiungere la riduzione dell'emissione in atmosfera fissata in fase di distribuzione il gestore potrà scegliere tra le tecniche BAT disponibili quelle più adatte alla situazione agronomica e metereologica in cui si troverà ad operare.

11. Alla luce di quanto previsto dalla BAT 20.d, la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici può avvenire solo **a condizione che i terreni interessati**, in funzione del piano colturale previsto, **necessitino dell'apporto di nutrienti**.

In particolare, per gli spandimenti di effluenti zootecnici da effettuarsi in zone vulnerabili ai nitrati, in ragione di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9, del D.Lgs. 152/06, si prescrive che, **in caso di riscontrato superamento** del limite fissato dalla Tabella 7, al paragrafo 6, dell'Allegato II al Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. **anche solo per uno dei parametri Fosforo assimilabile ed ESP**, il gestore dovrà **sospendere l'attività di distribuzione agronomica** degli effluenti sul terreno in questione per il tempo necessario al rientro nei citati limiti ed al ripristino di condizioni che rendano di nuovo possibile l'apporto di nutrienti mediante effluenti zootecnici. L'attività di distribuzione agronomica, pertanto, potrà essere ripresa solo dopo effettuazione di *analisi chimiche* che dimostrino la necessità di concimazione per il medesimo terreno o il rientro al di sotto dei limiti normativi.

Rimane salvo quanto ulteriormente disposto dal D.M. 01/03/2019, n. 46 e dalla normativa vigente in materia di bonifiche e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

- b) per tutta la durata della presente autorizzazione temporanea il gestore è esonerato dall'effettuazione dei seguenti monitoraggi:

1. parametro "*Energia Elettrica utilizzata per impianto di depurazione*" riportato alla sezione prescrittiva D3.1.3 "*Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo combustibili*" dell'Allegato I dell'AIA;
2. tutti i parametri della sezione prescrittiva D3.1.5 "*Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione Effluenti zootecnici*" dell'Allegato I dell'AIA;

- c) gli allegati I.1, I.2 ed I.3 dell'AIA per tutta la durata della presente autorizzazione sono sostituiti dagli allegati I.1 ed I.2 alla presente modifica;

- di stabilire che il presente atto ha la medesima validità della **Determinazione n. 925 del 24/02/2021 e ss.mm.** (25/02/2037 in caso di mantenimento della certificazione EMAS, oppure, 25/02/2031);
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della Det. n. 925 del 24/02/2021 e ss.mm. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Società Agricola S.Anna S.r.l. ed Comune di Formigine, per il tramite del SUAP per le Attività Produttive dell'Unione del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

Il presente provvedimento comprende n. 2 allegati.

ALLEGATI:

- n. 1: ALLEGATO I.1 - QUADRI 5 - 6 - 7 - 8 - GESTIONE EFFLUENTI DA COMPILARE
- n. 2: ALLEGATO I.2 - REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI DA COMPILARE

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 18 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA SOCIETÀ AGRICOLA S. ANNA S.R.L.

ALLEGATO I.1 - QUADRI 5 - 6 - 7 - 8 - GESTIONE EFFLUENTI DA COMPILARE

QUADRO 5 DATI DELLA CONSISTENZA E DELLA PRODUZIONE DI EFFLUENTI (parametri autorizzati AIA celle grigie)													
Ricovero settore		Categoria e stabulazione	Posti massimi	Capi effettivi	Peso vivo medio a capo	Peso vivo totale	Parametro volume liquame prodotto	Volume di liquame prodotto	azoto escreto		BAT ricovero	Emissione di azoto nel ricovero	Azoto al trattamento
n	sigla		n	n	kg	t	m3/t p.v. anno	m3/anno	kg/t p.v. anno	kg/anno		%	kg/anno
1		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	448		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
2		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	448		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
3		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	164		13,5		37		152,1		30 a0	19,00%	
3		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	42		13,5		37		152,1		30 a0	19,00%	
3		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	86		13,5		37		152,1		30 a0	19,00%	
3		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	220		13,5		37		152,1		30 a0	19,00%	
3		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	90		13,5		37		152,1		30 a0	19,00%	
3		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	96		13,5		37		152,1		30 a0	19,00%	
4		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	224		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
5		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	224		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
6		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	224		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
7		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	224		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
8		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua	224		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	

		delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante											
9		Lattonzoli (da 7 a 20 kg) In gabbie multiple Sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	224		13,5		55		152,1		30 a0	19,00%	
10		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	216		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
10		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	436		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
10		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	440		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
11		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	40		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
11		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	390		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
11		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	81		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
12		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	216		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
12		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	436		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
12		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	440		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
13		Magrone (da 50 a 85 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	88		67,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
13		Magrone (da 50 a 85 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	480		67,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
14		Magrone (da 50 a 85 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	88		67,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
14		Magrone (da 50 a 85 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	480		67,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
15		Magrone (da 50 a 85 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	88		67,5		37		127,57		30 a0	18,00%	

15		Magrone (da 50 a 85 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	480		67,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
16		Infermeria	0								0	0,00%	
17		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	84		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
17		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	232		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
17		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	120		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
18		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	84		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
18		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	232		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
18		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	120		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
19		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	320		122,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
20		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	440		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
20		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	42		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
21		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento pieno e corsia esterna fessurata coperta	480		122,5		55		127,57		30 a5	14,40%	
22		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	111		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
22		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	224		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
22		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	450		35		44		127,57		30 a5	14,40%	

22		Magroncello (da 20 a 50 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	226		35		44		127,57		30 a5	14,40%	
23		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	352		122,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
24		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	352		122,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
25		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	352		122,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
26		Grasso da salumificio (da 85 a 160 kg) In box multiplo con corsia di defecazione esterna Pavimento totalmente fessurato	352		122,5		37		127,57		30 a0	18,00%	
Totali			11910										

Quadri 6-7-8 (parametri autorizzati AIA celle grigie)					
			Peso	Volume	Azoto
			t/anno	m3/anno	kg/anno
Produzione nei ricoveri di liquame					
Densità del liquame tal quale t/m3		1			
Perdita di azoto media in fase di ricovero					
Fasi del trattamento					
Separazione del liquame da centrifughe					
Avviato alle centrifughe		100%			
Perdita di azoto in fase di separazione	Azoto	2%			
Separato solido allo stoccaggio	Peso	10%			
	Densità	0,6			
	Azoto	38%			
Perdita azoto in fase di stoccaggio	percentuale	8,9%			
Volume e azoto al campo nel separato solido					
Titolo del materiale palabile al campo					
Separato liquido allo stoccaggio	Peso	90%			
	Densità	1			
	Azoto	60%			
Acque meteoriche da platee di stoccaggio scoperte					
Volume e azoto al campo nel separato liquido					
Titolo del separato liquido al campo					

3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA SOCIETÀ AGRICOLA S. ANNA S.R.L. - ALLEGATO I.2 - REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI DA COMPILARE

REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI AZOTATE, DELLE CESSIONI A TERZI E DELLE EMISSIONI AMMONIACALI IN FASE DI DISTRIBUZIONE ANNO _____																
App.	Superficie	Coltura utilizzatrice dell'azoto distribuito	Data distribuzione o cessione	Fertilizzante azotato	Titolo di azoto	Quantità totale di fertilizzante distribuita o ceduta		Azoto totale distribuito o ceduto	Detentore (solo in caso di cessione)	Emissioni diffuse in fase di distribuzione						
						unità di misura	valore			kg	da calcolare (*)	Tecnica BAT utilizzata per la distribuzione	Percentuale riduzione	max	riduzione	finale
	ha	%	kg di N	kg di N	kg N	kg/ammon iaca										

- DA NON CALCOLARE se la registrazione si riferisce ad una cessione a terzi (selezionare la voce "no")

Riepilogo annuale emissione da gestione materiali non palabili				
Riduzione percentuale dell'emissione di ammoniaca annuale				
Riduzione percentuale dell'emissione di ammoniaca da perseguire				

ELENCO TECNICHE BAT UTILIZZATE PER LA DISTRIBUZIONE	
Tecnica BAT	Riduzione
Liquami REF: a tutto campo senza interramento	0%
Liquami 21.a. - liquame chiarificato; fertirrigazione	30%
Liquami 21.b. - a bande (a raso in strisce)	35%
Liquami 21.b. - a bande (con scarificazione)	50%
Liquami 21.c. - iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
Liquami 21.d. - iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
Liquami 21.d. - iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
Liquami a bande a raso + incorporaz. 12h	68%
Liquami a bande a raso + incorporaz. 24h	48%
Liquami a bande a raso + incorporaz. 4h	71%
Liquami a bande con scarificazione + incorporaz. 12h	75%
Liquami a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%
Liquami a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%

Liquami ceduto a terzi fuori dal centro aziendale	100%
Liquami distribuzione liquame depurato	90%
Liquami fertirrigazione a bassa pressione (manichette)	90%
Liquami incorporazione entro 12 ore	45%
Liquami incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C)	20%
Liquami incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn., t<20.C)	30%
Liquami incorporazione entro 4 ore	65%
Liquami incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	70%
Palabili REF: a tutto campo senza interrimento	0%
Palabili ceduto a terzi fuori dal centro aziendale	100%
Palabili distribuzione compost o pollina essiccata (ss>80%)	50%
Palabili incorporazione entro 12 ore	45%
Palabili incorporazione entro 24 ore	30%
Palabili incorporazione entro 4 ore	60%
Palabili incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60%

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.